

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

AREE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2013

Anno	Numero Incendi	Località	Data inserimento	Ente rilevatore
2013	1	Funtana Bella	15/06/2013	CFVA






Figure 1: area incendiata su ortofoto 2013 – da rilevamento CFVA

Figure 2: stralcio catastale - scala 1:2.000 - Foglio

Figure 3: estratto aggiornato mappa derivato dal SISTER

ELENCO PARTICELLE

Codice	Foglio	Part	Sub	All.	Svil.	Sup.inc (mq)	Class. incendio	Qualità desc.
I298	4	185				3	Pascolo	Vigneto
I298	4	74				41	Pascolo	Modello 26
I298	4	73				843	Pascolo	Seminativo
I298	4	70				1488	Pascolo	Seminativo
Totale						2.375		

- Unità di misura superfici: metri quadrati

- Normativa: **Legge 21 Novembre 2000 n. 353 – “Legge quadro in materia di incendi boschivi”**

- Definizione di Incendio boschivo:

“Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arboreate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”

- Vincolistica:

art. 10: c. 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (comma così modificato dall'articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)

Il Tecnico Incaricato

